



Le Guide al
Gratuito
Patrocinio

OPPOSIZIONE A REVOCA AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO & DIFESA TECNICA

Art. 170 - DPR 30 maggio 2002, n. 115

Associazione ART. 24 COST.

Associazione Art. 24 COST.

www.avvocatogratis.com

ART. 24 COST.

Associazione per la tutela del diritto di difesa

OPPOSIZIONE A REVOCA AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO EX ART. 170 DPR 115/2002

LA DIFESA TECNICA FACOLTATIVA AMMETTE IL GRATUITO PATROCINIO?

Dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia del COA che del Magistrato, in presenza di tassative ipotesi previste dal Testo Unico Spese di Giustizia (DPR 115/2002) il Giudice può revocare con decreto il precedente provvedimento di ammissione.

Può anche accadere che, in sede extra penale, vi sia diniego di ammissione che porti alla necessità di proporre la medesima domanda di ammissione al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Anche in tale ulteriore frangente vi può essere un diniego all'ammissione.

Le ipotesi di revoca, che incide solo sul carico delle spese non più sostenute dall'erario, sono solo quelle tassativamente previste dall'art. 136 DPR n. 115/02, ed in quanto costituenti una norma di eccezione al diritto di difesa, devono essere interpretate in via restrittiva.

In tutte le ipotesi di decreto del Giudice di contenuto sfavorevole al richiedente l'ammissione, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene estensivamente applicabile l'art. 170 del DPR 115/2002, quindi esperibile anche contro i decreti che rifiutino la liquidazione.

L'attrazione dell'opposizione nel modello del rito sommario di cognizione comporta che il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito dalla Corte Costituzionale (vedi Sentenza Corte Costituzionale del 12 maggio 2016 n. 106) in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

Con la riforma dell'art. 170 sopraggiunta nel 2011, si disciplina la procedura facendo riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ed ivi richiamando la precedente normazione del 1942 che **nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente**.

Il comma 6 dell'art. 15 stabilisce espressamente che il giudizio è definito con ordinanza non appellabile, tuttavia, trattandosi di provvedimento dotato di carattere decisorio (incidendo direttamente sulle situazioni giuridiche delle parti) e definitivo, deve ritenersi suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Il ricorso avverso il decreto di revoca, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma comunque atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali (o, rectius, della non liquidazione per revoca).

Non si tratta quindi di un procedimento di volontaria giurisdizione prevalendo la natura contenziosa del medesimo nonché l'imprescindibile instaurazione del contraddittorio nei confronti del contro-interessato, restando perciò sempre ferma l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato del soggetto opponente.

Del resto, come si ricava dagli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 2002 e si richiama in recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 05/01/2018, n. 164), il patrocinio a spese dello Stato è assicurato, non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore".

In tempi recentissimi, sent. n. 15175, 04/06/2019, la Corte di legittimità ha ribadito che **la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria** (richiamando Cass. n. 30069 del 2017).

Il patrocinio a spese dello Stato, dunque, è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, estendendo la disciplina del beneficio anche a tutti i tutti i casi nei quali la difesa tecnica dipenda dalla sola scelta dell'interessato, in quanto è certo che anche nei procedimenti in cui tale assistenza non è obbligatoria la parte può comunque farsi assistere da un avvocato. □

La conclusione alla quale giunge la Corte, esatta applicazione della disciplina del TUSG., è anche in coerenza **con la "finalità stessa dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari. Posizione di parità che si sostanzia, nel caso in cui la parte possa stare in giudizio personalmente, anche nell'esercizio della facoltà di avvalersi della consulenza ed assistenza tecnica di un avvocato al fine di tutelare nel modo ritenuto più adeguato i propri interessi e diritti"**.

Pertanto, l'istituto copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale: sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente potrebbe, teoricamente, attivare anche personalmente l'istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di poter operare da sé.

Alberto Vigani
per **Associazione Art. 24 Cost.**

INDICE

| | |
|---|----------|
| NORMATIVA TUSG - DPR 30/05/2002, n. 115 | 6 |
| ART. 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento) | 6 |
| Giurisprudenza in riferimento al solo art. 170 del DPR 115/2002 | 7 |
| CASS. CIV. Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015 | 7 |
| CASS. CIV. Sez. VI - 2 Ord. n. 1470 del 22/01/2018 | 8 |
| NORMATIVA RIFORMA 2011 - DLT 01/09/2011, n. 150 | 8 |
| Art. 15 Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia | 8 |
| Art. 3 Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione (2) | 9 |
| Legge 13/06/1942 n. 794 | 9 |
| Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti | 9 |
| DLT 01/09/2011, n. 150 | 10 |
| Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione | 10 |
| Giurisprudenza | 10 |
| Cass. civ. Sez. III Sent., 10/05/2013, n. 11140 | 10 |
| Cass. civ. Sez. II Sent., 07/02/2011, n. 3024 | 11 |
| Cass. pen. Sez. Unite, 30/01/2007, n. 6816 (rv. 235344) | 12 |
| CORTE COST., n. 106 del 12/05/2016 | 12 |
| | 12 |

NORMATIVA TUSG - DPR 30/05/2002, n. 115

ART. 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (151)

[2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. (152)]

[3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. (152)]
(151)

Comma così sostituito dall'art. 34, comma 17, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(152) Comma abrogato dall'art. 34, comma 17, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

ART. 84 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

Giurisprudenza in riferimento al solo art. 170 del DPR 115/2002

A. CASS. CIV. Sez. 2, Sentenza n. 21700 del 26/10/2015

Il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115 del 2002 (espressamente prevista per l'impugnazione del decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e ai custodi nonché — in forza del rinvio operato dall'art. 84 detto D.P.R. all'art. 170 — del compenso al difensore), dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione (Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011, Rv. 618348; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21685 del 23/09/2013, Rv. 627774). Massime precedenti vedi: N. 13807 del 2011 Rv. 618348.

B. CASS. CIV. Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/06/2011

In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell'art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell'ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisorii, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti.

C. CASS. CIV. Sez. VI - 2 Ord. n. 1470 del 22/01/2018

Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo

obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2016)

NORMATIVA RIFORMA 2011 - DLT 01/09/2011, n. 150

Art. 15 Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello. (12) (13)

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 6 aprile-12 maggio 2016, n. 106 (Gazz. Uff. 18 maggio 2016, n. 20 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in riferimento all'art. 76 Cost. – in relazione all' art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 – ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost.

(13) La Corte costituzionale, con ordinanza 5 ottobre - 3 novembre 2016, n. 234 (Gazz. Uff. 9 novembre 2016, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost..

Art. 3 Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione (2)

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile. (3)

2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 23 gennaio 2013, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2013, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 29, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo - 1 aprile 2014, n. 64 (Gazz. Uff. 9 aprile 2014, n. 16, 1^a Serie speciale), con sentenza 26 marzo - 1 aprile 2014, n. 65 (Gazz. Uff. 9 aprile 2014, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Legge 13/06/1942 n. 794

AVVOCATI E PROCURATORI

TITOLO III

Norme comuni

Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti

28. Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (16).

(16) Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 16 dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

DLT 01/09/2011, n. 150

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (GENERALITA')
CAPO III

Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione

Art. 14 Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. (11)
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo - 1 aprile 2014, n. 64 (Gazz. Uff. 9 aprile 2014, n. 16, 1^a Serie speciale), con sentenza 26 marzo - 1 aprile 2014, n. 65 (Gazz. Uff. 9 aprile 2014, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. III Sent., 10/05/2013, n. 11140

Molinari c. Manicardi e altri

PROCEDIMENTO CIVILE

Ausiliari del giudice

PROCEDIMENTO CIVILE - Ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso - Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del c. t. u. - Art. 170 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - Rito sommario - Applicabilità dell'art. 29 legge n. 794 del 1942 - Necessità di assistenza tecnica - Esclusione
Lo speciale procedimento previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le opposizioni alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, è regolato dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (nel testo applicabile "ratione temporis"). Il carattere sommario del rito, per espressa disposizione normativa, non richiede la rappresentanza

tecnica, con la conseguenza che la circostanza che la parte si sia difesa di persona non incide sull'ammissibilità dell'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia.
(Cassa con rinvio, Trib. Modena, 10/11/2011)

FONTI

CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. II Sent., 07/02/2011, n. 3024

IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Nullità della sentenza o del procedimento - Interesse tutelato - Eliminazione del concreto pregiudizio del diritto di difesa - Conseguenze - Fattispecie relativa a denuncia di nullità di decreto emesso all'esito del giudizio di opposizione a liquidazione di compensi a consulente tecnico

In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denuncia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l'annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. (Nella specie, il ricorrente per cassazione ha chiesto l'annullamento del decreto, emesso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, in un procedimento di opposizione a liquidazione di compensi al consulente tecnico d'ufficio, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, denunciando come pregiudizio il fatto di essere stato esposto alla soccombenza nelle spese verso il consulente opposto in ragione della scelta di quest'ultimo di munirsi di difensore operata su suggerimento proveniente dal giudice dell'opposizione; la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato osservando che non può riscontrarsi alcuna nullità nell'adozione della difesa tecnica in un procedimento che non la impone, ma neppure la esclude e che, inoltre, la prospettazione, da parte del giudice, dell'opportunità per la parte di avvalersi di detta difesa rientra nei poteri di cui all'art. 175 cod. proc. civ., quale legittima attività informativa nell'ambito del leale svolgimento del procedimento). (Cassa con rinvio, Trib. Pisa, 21/04/2005)

FONTI

CED Cassazione, 2011

Cass. pen. Sez. Unite, 30/01/2007, n. 6816 (rv. 235344)

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali, emesso in sede di opposizione, in quanto la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 cod. proc. pen.) è eccezionalmente derogata, a favore dell'avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che l'art. 170 d.P.R.

n. 115 del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall'art. 29 L. n. 794 del 1942 e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 cod. proc. civ... (Annulla con rinvio, App. Palermo, 10 maggio 2004)

FONTI

CED Cassazione, 2007

Arch. Nuova Proc. Pen., 2007, 4, 479

Riv. Pen., 2007, 9, 918

Cass. civ. Sez. II, 05/01/2018, n. 164

Come si ricava dagli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 2002, con cui vengono dettate le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, questo è assicurato, non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore". Il patrocinio a spese dello Stato, dunque, è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria. L'istituto, infatti, copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non avrebbe potuto, teoricamente, attivare anche personalmente l'istanza giurisdizionale, ma domandi la nomina di un difensore al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti e ritenga di non essere in grado di potere operare da sé.

FONTI

Sito Il caso.it, 2018

CORTE COST., n. 106 del 12/05/2016

Il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario - emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2011) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato - deve considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ. Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti. L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

FONTI

Sito Il caso.it, 2016

CORTE COSTITUZIONALE - TESTO INTEGRALE - SENTENZA N. 106 ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 34, comma 17, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promossi dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 1° aprile 2015, e dal Tribunale ordinario di Bergamo, con ordinanza del 4 maggio 2015, iscritte ai nn. 216 e 217 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto in fatto

1.– Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, in sede di ricorso per cassazione, proposto dalla creditrice espropriante avverso il provvedimento (del Tribunale di Como), con il quale la sua opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del giudice, era stata dichiarata inammissibile per inosservanza del termine perentorio (di «venti giorni dalla avvenuta comunicazione») di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), l'adita Corte di legittimità – premessane la rilevanza, in quanto la ricorrente eccepiva l'estraneità di quel termine al testo novellato (applicabile *ratione temporis*) del citato art. 170 – ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17 (modificativo del predetto art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002), e dell'art. 15, comma 2 (recante nuova disciplina dell'opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte, appunto, in cui risulta, da dette disposizioni, «abrogato l'inciso contenuto nell'originario primo comma dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione”».

Secondo la Corte rimettente, la normativa denunciata violerebbe, in primo luogo, l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla norma di delega di cui all'art. 54, commi 1 e 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), in quanto la soppressione, da parte del legislatore delegato, del termine, originariamente previsto per la proposizione della opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, «eccede certamente dall'ambito della delega, circoscritta com'è stata questa – nella specie – alla mera “riconduzione” di un rito preesistente ad altro». In via subordinata, contrasterebbe, comunque, con l'art. 3 Cost., con il dar luogo ad una ingiustificata diversa disciplina della fattispecie della liquidazione dell'ausiliario del giudice rispetto ad ogni altra ipotesi di provvedimento emesso inaudita altera parte, per le quali è previsto il termine decadenziale di proposizione del ricorso; con l'art. 24 Cost., poiché il provvedimento avente ad oggetto la liquidazione dell'ausiliario del giudice, risulterebbe sine die ricorribile, in mancanza di un termine in proposito; e con l'art. 111, settimo comma, Cost., in quanto la mancata previsione di un termine per la proposizione del ricorso sottrarrebbe la fattispecie in esame ad un equo vaglio giurisdizionale sulla base di primarie esigenze di certezza sui tempi del processo.

2.– In altro procedimento di opposizione a decreto di liquidazione del compenso spettante ad un ausiliario del giudice, il Tribunale ordinario di Bergamo ha, a sua volta, sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione – sostanzialmente identica a quella prospettata in via principale dalla Corte di cassazione – di legittimità costituzionale «dell'art. 34, comma 17, del d.lgs. 150 del 2011, per contrasto con l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 54, comma 4, della l. 69 del 2009, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha soppresso il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione previsto dall'originaria versione della norma sostituita».

3.– Nei due giudizi innanzi a questa Corte – che possono riunirsi per l'identità della norma denunciata sulla base della medesima censura di eccesso di delega – non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.– La Corte di cassazione e il Tribunale ordinario di Bergamo, nei due giudizi come sopra riuniti, sollevano la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17 – cui la Corte di cassazione affianca l'art. 15, comma 2 – del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla norma di delega di cui all'art. 54, comma 4 – cui la Corte di cassazione premette il comma 1– della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nella parte in cui la denunciata normativa, sostituendo l'art. 170, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), ha soppresso il termine di «venti giorni dall'avvenuta comunicazione», previsto per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, nel testo della disposizione sostituita.

1.1.– Il testo originario dell'art. 170 prevedeva, infatti, al comma 1, che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato [...] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente».

In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, [...] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono porre opposizione» e che «L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse «sono regolate dal rito sommario di cognizione [...] Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato [...] Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente [...] L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa [...] Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione [...] L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.» A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.

Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale – con il “sopprimere” il termine di cui sopra, «coessenziale alla certezza del diritto e quindi alla funzione stessa del processo» – avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di “coordinamento”, fissati dal legislatore delegante del 2009.

1.2.– Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che – in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011 – l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile “sine die” e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, «irragionevolmente eccessivo».

1.3.– Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.

1.3.1.– In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 – la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi «in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale» – il legislatore delegato, con il d.lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, “ricondotto” varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento – nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo Libro IV – di un Capo III-bis (rubricato «Del procedimento sommario di cognizione»), composto dagli artt. 702-bis (Forma della domanda – Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702-quater (Appello).

In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato «entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione».

1.3.2.– Orbene, l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario».

Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario – emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.

Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.

1.3.3.– L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

1.3.4.– Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia – nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011 – sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011.

2.– In quanto argomentata sulla base della medesima errata premessa di cui sopra, risulta priva di consistenza anche la questione di legittimità costituzionale della suddetta normativa delegata, come sollevata, in via subordinata, dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione – in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 – ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevata in riferimento

all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 54, comma 4, della legge n. 69 del 2009, dal Tribunale ordinario di Bergamo, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Per saperne di più sul **Gratuito Patrocinio**
ora **clicca su**
www.avvocatogratis.com

*

E clicca [qui](#) per trovare le altre pubblicazioni della Collana
"Le Guide Brevi al Gratuito Patrocinio"